

CAMERA DEI DEPUTATI

Sedione 1863.

*Proposta di Legge ^{di} presentata nella tornata del 29. Maggio 1863.
dal Ministro Dell' Interno*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore *Bellarzì*

Adottata nella tornata del *15. Luglio* 1864.

**MINISTERO
DELL'INTERNO**

Direzione Generale

Divis. 9^a Ser. 1^a

N. 16753

Roma, il 26 Maggio 1862

Oggetto

Relazione e proposta di legge
al Parlamento per l'approvazione
della straordinaria spesa di
L. 33.000, a fine di costruire nuove
vetture cellulari.

Relazione

Signori Deputati

Bosgro

La traduzione dei diti-
niti da un luogo all'altro per
mezzo di vetture cellulari, piuttosto
che con veicoli ordinari, è consigliata
da ragioni di umanità non
solo e di legge, ma benanche di
sicurezza e garanzia contro i
possibili casi di evasione e di
maggiore spavalderia, e di economia
in tempo.

Se non si è potuto con-
venientemente provvedere a tale
servizio colle vetture cellulari
che si posseggono in numero
limitato, ma oggi non sarebbe
più possibile corrispondere con
questo numero alle esigenze del
servizio stesso. Alcune vetture,
anzi la più parte, sono a tale
punto da essersi perfino ricon-
siderate inutili e quindi oggetto
di rinuncia. Po-
chissimi valgono ancora all'uso
di che neppure con queste


J. J. J.

potrebbe occuparsi al servizio
dei trasporti carcerari, poichè
ancora che esso si trova se nelle
passate indizioni. Sotto men-
possono bastare oggi che l'ar-
rendarsi di tali rapporti si è
confermato alcune accrescimento
che po più frequente, in ispecie
Dopo il maggiore principio
che rimando a mano mano
prego le strade ferrate nei
luoghi dove per ora il servizio
delle vetture cellulari si tiene
in attività.

Non poteva il Ministero
non farvi mente, e sotto in-
giuria della sua intervenenza
necessità non proporre alla
vostro funzione giunta il
prezioso parte spese, giun-
marie eccedute di L. 30.000,
all'art. 6.º del R.º Decreto 3.
Novembre 1861. N.º 302, il pe-
quente chiama si legge che per
le anzidette ragioni si lusinga
vostre le approvare.

Articolo Unico.

Approvata sul Bilancio
passivo del Ministero Dell'In-
terno per l'Esercizio 1862.



la spesa di L. 33.000, per la
costruzione di 110.000 vetture
cellulari da servire al traf-
porto dei detenuti.

La detta somma sarà
iscritta in apposita categoria
per le spese straordinarie
portante la denominazione
costruzione di vetture cellulari
per trasporto dei detenuti.

~~M. Ministro~~

N. 341.

Progetto di legge presentato dal
Presidente al Consiglio dei Ministri
dell'Interno / Rattazzi /

Costruzione di vetture cellulari —
Spese del bilancio 1862 del Ministero
dell'Interno

Turnata del 12. Agosto 1862.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**MONTECCHI, BERTI-PICHAT, MARSICO, BORSARELLI, UGONI,
BELLAZZI, SANDONNINO, MENOTTI, BERTEA**

sul progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri
ministro dell'interno

(RATTAZZI)

nella tornata del 12 agosto 1862

e ripresentato dal ministro dell'interno

(PERUZZI)

nella tornata del 10 maggio 1863

**Costruzione di vetture cellulari — Spesa sul bilancio 1862
del Ministero dell'interno.**

Tornata del 18 febbraio 1864.

SIGNORI! — Il ministro dell'interno, riproducendo il 29 maggio 1863 il progetto di legge n° 341, chiedeva la somma di lire 33,000 per la costruzione di vetture cellulari, spesa da inscrivere al bilancio 1862 del Ministero dell'interno.

Lo stesso ministro manifestò chiaramente ch'egli, come tutti i più distinti cultori della scienza carceraria, è persuaso essere la trasmissione dei detenuti da un luogo all'altro, per mezzo di vetture cellulari più tosto che con veicoli ordinari, richiesto imperiosamente da ragioni di umanità, di decenza, di sicurezza, di esatto servizio, di economia di tempo. Però la vostra Com-

(45-A)

missione approvò il ricordato progetto di legge, anche dietro considerazione che Parlamento e Governo tendono da tempo a far riprendere all'Italia risorta coi voti, cogli studi, colle leggi il nobile posto a lei spettante fra le Nazioni volenti la completa riforma carceraria. Dei rami di servizio a tale riforma appartenenti non ultimo di certo è quello della traduzione dei prigionieri.

I rapporti parlamentari dei commissari britannici, dei congressi penitenziarii tenutisi in Europa, le discussioni del Parlamento francese, gli scritti di illustri nostri filosofi, le opere sapienti di Toqueville, Beaumont, Ducpétiaux. Moreau-Christofbe, Blouet, Mallet, Cerf-berr, Lucas e di non pochi altri stranieri accennano alla importanza del modo conveniente di trasferire i prigionieri da carcere a carcere, da un punto ad un altro: e principalmente i giudicandi, per la maggior parte innocenti. Nella traslazione dei carcerati devesi soprattutto impedire che i prevenuti, gli accusati aggregati a malvagi, agguerriti già contro la vergogna, diventino pur essi impudenti, resi oggetto di curiosità alle moltitudini. Fa d'uopo inoltre riflettere con un nostro pubblicista e con Ducpétiaux che nella traduzione dei carcerati in veicoli comuni non si può dire » — se facciano più discredito alla legge quelli arrestati, colpevoli o innocenti, che mostrano impudenza, o quelli che, coprendosi il volto e cercando di salvare un resto di erubescenza, mostrano di avere ancora quel senso di onore, alla cui conservazione le leggi dovrebbero vegliare, perchè massimo freno alla pubblica depravazione e massima difesa alla comune sicurezza. » —

Molti e grandissimi sono i vantaggi derivanti dal trasporto dei detenuti in vetture cellulari: soverchio sarebbe enumerarli tutti: basti indicare i ricordati da Crawford e Witworth Russell nelle loro rimostranze al Governo inglese fatte nel 1837, 1838, 1839. Quei benemeriti ebbero la soddisfazione di assicurare come le 48 celle di 4 vetture costrutte dietro loro eccitamento poterono servire in soli 9 mesi al trasporto di 26,000 arrestati, i quali testimoniarono di loro somma gratitudine.

Spetta alla Francia l'onore di avere per la prima introdotto l'uso delle vetture cellulari, allorquando per ribrezzo e spavento delle conseguenze cagionate dalle così dette *chaines* di forzati attraversanti il suo territorio per recarsi alle rispettive stazioni di Brest, di

Rochefort, di Tolone, per la ordinanza del 9 dicembre 1836, tradusse in vetture cellulari i condannati alle galere. Fu tolto in tal maniera alla popolazione francese lo spettacolo rivoltante di malfattori ostinati nelle scelleraggini, rispondenti all'ignominia, come succede ancora sventuratamente presso noi, col più ributtante cinismo.

La vostra Commissione ama dunque sperare che il Governo sia per essere sollecito nel provvedere di vetture cellulari anche i bagni marittimi: tra questi, quelli principalmente che contristano le più popolose città nostre. Il provvedimento sarà profittevole assai, quantunque da applicarsi per tempo breve, come lascia sperare il voto emesso contro i bagni marittimi dalla benemerita Commissione governativa nominata il 6 febbraio 1862.

Al conte di Montalivet la lode di avere esteso l'uso delle vetture cellulari agli arrestati ordinari, fatte trionfare le idee da esso propugnate nel suo rapporto del 1° febbraio 1837.

L'esempio della Francia e dell'Inghilterra era seguito dal Belgio. In quel paese tanto i condannati, quanto i prevenuti erano condotti a piedi, alla rinfusa, innanzi al giudice o in veicoli ordinari, legate le mani, spesso le donne accoppiate agli uomini, quantunque ciò vietasse l'ordinanza del 10 maggio 1834.

Il decreto reale del 10 agosto 1837 tolse anche colà il grave sconcio, data commissione nel 1839, al signor Giffot di Francia, inventore delle vetture cellulari, di costruire mezzi di trasporto quali esigevano il progresso dei tempi, e quello della scienza carceraria.

Fra molti si credè bene citare gli esposti esempi, quale prova, che generalizzandosi — ovunque è vita di civiltà — per i prigionieri e gli arrestati un simile mezzo di trasporto, sarebbe necessario estenderlo nelle singole provincie d'Italia.

Conseguentemente la vostra Commissione, prevedendo come il numero di dodici vetture cellulari, richieste dal Governo, non sarà bastevole al bisogno di tutto il regno, esorta il Governo stesso a dare opera perchè sia provveduto a tanta necessità.

Si aggiunga l'altra considerazione che il trasporto per un detenuto è una pena dal Codice non preveduta; alcune volte tale pena diventa tanto crudele, tanto infamante, quanto quella della gogna applicata un tempo al forzato, al reclusionario per sentenza del giudice.

(45-A)

Se la traslazione non avviene per mezzo di vettura cellulare, è per il condannato l'accessorio d'ogni pena d'imprigionamento: per il giudicando è l'accessorio forzato dell'arresto preventivo. Ma il trasporto del prigioniero non ha che uno scopo, o quello di condurlo innanzi al giudice per l'interrogatorio, o nella prigione che deve custodirlo.

Perchè dunque renderlo una pena nel primo caso, è un aumento di pena nel secondo? Ciò è contro giustizia, contro l'indole, contro i principii su cui fondasi il diritto penale: vi si rimedii dunque coll'estendere in tutta Italia il servizio delle vetture cellulari, ove sono case di detenzione e bisogno di traslocazione de' prigionieri.

Il servizio delle vetture cellulari deve essere secondo le esigenze del sistema separativo già adottato per le nostre prigioni giudiziarie. Bisogna però che tale servizio sia bene ordinato, tanto per le strade comuni, quanto per le ferrovie, dalle cui stazioni è più frequente la traduzione dei prigionieri alle carceri o giudiziarie o di pena.

Le vetture cellulari costrutte nelle officine delle ferrovie del Governo a spese del Ministero dell'interno sono venti. Ciascheduna di esse è capace di 16 detenuti, oltre il posto per gli uomini componenti la forza di scorta: servono in parte sulle ferrovie lombarde e romane, in parte su quelle del Governo: fanno corse periodiche sulle linee principali di Torino-Genova, Alessandria-Arona, Alessandria-Piacenza-Torino, Torino-Cuneo, Torino-Milano, Piacenza-Bologna. Sulle linee secondarie le corse dei veicoli in discorso si fanno soltanto nei casi richiesti dal bisogno del servizio.

Nel 1° semestre del 1863 le vetture cellulari delle nostre ferrovie fecero 728 corse sulle linee esercitate dal Governo: la loro percorrenza fu di kilom. 53,652. Tuttavia è provato come per molte ragioni, tra cui è dominante quella dell'allarmante aumento dei prigionieri, il numero di venti vetture cellulari è insufficiente sulle ferrovie; tale insufficienza si farà ancora più sensibile, allorchè il trasporto dei detenuti in siffatti veicoli speciali sarà esteso alle ferrovie meridionali riunite in Ancona alle reti ferroviarie dell'Italia superiore. Da tutto ciò emerge evidentissima altra volta la necessità di sopra accennata, che non solo si concedano al Governo i fondi domandati coll'attuale progetto di legge, ma che lo si ecciti anche a chiedere altre somme indispen-

sabili per togliere la rilevante sproporzione ora esistente fra il numero delle vetture cellulari delle ferrovie e quelle destinate per il trasporto dei detenuti dalle stazioni ferroviarie per le strade comuni. Tenuto conto della capienza delle vetture cellulari delle ferrovie e di quelle domandate dal Governo, la sproporzione sopra indicata viene espressa dal rapporto 320 : 72, vale a dire di quasi $4\frac{1}{2}$. Urge dunque rimediare.

Per siffatte considerazioni, e per l'esame coscienzioso attento dei documenti relativi comprovanti la necessità della spesa ed il non eccessivo prezzo delle singole vetture, la vostra Commissione ha fiducia che col vostro voto sancirete il presente progetto di legge.

FEDERICO BELLAZZI, *relatore.*

(45-A)

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

È approvata sul bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1862 la spesa di lire 33,000 per la costruzione di dodici vetture cellulari da servire al trasporto dei detenuti.

La detta somma sarà iscritta in apposita categoria fra le spese straordinarie portante la denominazione: *costruzione di vetture cellulari pel trasporto dei detenuti.*

*Approvato nella seduta del 19. luglio
1861.*

Giulio

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico al qui contro.

La Commissione incominciò la seduta alle ore 12 meridiane,
presenti i Commissari degli Uffici 1°, 2°, 6°, 7°, 9°.

I Commissari degli Uffici 1° e 9° riconoscendo la necessità dell'acquisto di vetture cellulari, manifestarono come era anche necessario avere dal Governo tutti gli chiarimenti relativi alla spesa in questione: fatto l'esame di questi chiarimenti pronunziarono il loro voto.

I Commissari del 6° e del 7° Ufficio, vedendo il Governo per l'acquisto di vetture cellulari e approvano il progetto di legge. Il Commissario del 6° Ufficio cita perché si insista presso il Governo, onde questo provi ad avere vetture cellulari in numero maggiore di dodici, come richiedono imperiosamente i nostri Regni penitenziari, i nostri stabilimenti di pena, le nostre carceri giudiziarie.

Il Commissario del 2° Ufficio dichiara che avrebbe sinistri di respingere il progetto di legge, nel caso che non fosse portata la misura della spesa. Conseguentemente decide per ciò che il Governo tutte le ragioni riguardanti la spesa stessa sia rapporto al numero delle vetture acquistate, sia rapporto a quello dell'acquisto fatto, notandosi che sembra un po' eccessivo il prezzo delle singole vetture.

I Commissari, esposto il parere del proprio Ufficio, votano unanimi che, per mezzo dell'Onorevole Montebelli, si faccia domanda al Governo di documenti spettanti all'acquisto fatto e da farsi delle vetture cellulari indicate.

Seduta del 19 del 1864.

Di nome relativo, Felice Belluzzi.

CAPITOLI GENERALI

da osservarsi nell'appalto del trasporto dei detenuti e dei corpi di reato sulle strade ordinarie del Regno.

Art. 1.

L'impresa sarà durativa per tutto il periodo di tempo che verrà indicato nell'avviso d'asta.

Art. 2.

Nell'appalto sono compresi tutti i trasporti sulle strade ordinarie del Regno dei detenuti, condannati o imputati, e dei corpi di delitto. Col trasporto del detenuto si comprende e deve pure eseguirsi quello degli effetti di sua proprietà limitativamente però al peso di 10 chilogrammi.

Il servizio di trasporti sarà appaltato e deliberato separatamente per ciascuna Provincia.

Art. 3.

La impresa non potrà venire subappaltata.

Contravvenendosi a questa condizione, potrà il Governo rescindere senz'altro il contratto a tutto carico e pericolo del concessionario.

Art. 4.

Il concessionario di tali trasporti dovrà fissare il domicilio legale, o risiedere nel capoluogo della Provincia, di cui avrà la

2

impresa. Egli dovrà stabilire in ogni capoluogo di Circondario un rappresentante da approvarsi dall'Autorità amministrativa di esso.

Art. 5.

Il concessionario sarà obbligato di eseguire, secondo le richieste che gli verranno fatte dalle Autorità competenti, il trasporto dei detenuti, siano condannati o imputati d'ambo i sessi coi loro effetti come all'art. 2, non che degli oggetti che formano corpo di reato, quando per causa del loro peso o volume non potranno trasportarsi mediante la solita corrispondenza dei Reali Carabinieri; e ciò:

1.° Dal luogo di partenza lungo le strade della Provincia compresa nell'atto speciale di sottomissione sino alla prima stazione dell'Arma dei Reali Carabinieri delle Provincie limitrofe, non che fino a quelle carceri giudiziarie e case di pena anche fuori della Provincia che nel contratto fossero designate;

2.° Dal carcere alle stazioni locali delle ferrovie e viceversa.

Art. 6.

I trasporti dei detenuti avranno luogo in vetture cellulari, dove esistono, e in difetto, in appositi carri coperti, non che per casi speciali in vettura ed *omnibus* sospesi tirati da uno o più cavalli, secondo la natura dei luoghi, il numero dei detenuti, e giusta le regole di cui all'art. 8.

Art. 7.

Non potranno mai ed in verun caso riunirsi nella stessa vettura o carro detenuti di sesso diverso.

Art. 8.

Nel trasporto dei detenuti lungo le strade, di cui nel precedente art. 5 n.° 1, il numero dei cavalli da adoperarsi sarà:

Di uno pei carri coperti, se i detenuti sono in numero di cinque o meno;

Di due, quando saranno in numero da sei a nove inclusivamente;

Di tre, allorchè il loro numero sarà dai dieci ai dodici inclusivamente;

Di due per le vetture cellulari piccole contenenti quattro detenuti, oltre i Carabinieri di scorta ed il conduttore;

Di tre per le vetture cellulari medie della capienza di sei detenuti, oltre i Carabinieri ed il conduttore;

Di quattro per le vetture cellulari grandi della capienza di otto detenuti, oltre i Carabinieri ed il conduttore come sopra.

I Carabinieri di scorta pei carri non potranno profittare di questo mezzo di trasporto nelle ordinarie traduzioni, salvo casi eccezionali che risulteranno dall'ordine di trasporto.

Art. 9.

Nel trasporto contemplato nel surriferito art. 5 al n.º 2, verrà adoperato quel numero di cavalli che si renderà necessario tanto per le vetture cellulari che pei carri coperti e per le vetture ordinarie.

Art. 10.

Nel trasporto in vetture comuni ed *omnibus* sospesi, che avrà luogo solamente pei servigi previsti nell'atto di sottomissione per speciale richiesta, verrà adoperato il numero di cavalli determinato per le vetture cellulari grandi, medie o piccole, secondo la capienza, ove il trasporto segua lungo le strade, di cui al citato art. 5 n.º 1; se poi sarà di quelli contemplati al n.º 2 dell'articolo stesso, verrà adoperato quel numero di cavalli che si renderà necessario come all'art. 8.

Art. 11.

Potendo occorrere per montuosità di luoghi, per deterioramenti di strade o per altre imperiose circostanze di dover rinforzare lungo li stradali il tiro dei veicoli suaccennati con cavalli ed altre bestie di sussidio, nonchè di dover sostituire ai veicoli stessi bestie da cavalcatura o da soma, potrà ciò effettuarsi purchè siffatte forniture ed i motivi che le necessitarono risultino dallo stipulato stesso, se questi saranno permanenti, e se eventuali,

dall'ordine di somministrazione del trasporto o da altra dichiarazione di competente Autorità locale.

Art. 12.

Nelle strade di pianura il trasporto per le vetture cellulari, o per vetture comuni, od *omnibus* sospesi sarà fatto al trotto, quello per carri sarà sempre eseguito al passo.

Art. 13.

Sarà in facoltà dell'impresario di fare i trasporti dei corpi di reato in carri scoperti, eccettuato il caso di ordini speciali in contrario.

Tali trasporti saranno regolati in ragione di

Chilogrammi	400	per ogni carro	tratto da un cavallo;
»	900	id.	da due cavalli o buoi;
»	1,500	id.	da tre cavalli;
»	2,000	id.	da 4 cavalli o buoi;
»	140	con un cavallo o mulo	da sella o da soma.

Art. 14.

I trasporti speciali di corpi di reato, di cui all'articolo che precede, non avranno luogo che nel caso in cui non possano eseguirsi con le vetture cellulari, carri od altri veicoli impiegati per traduzione di detenuti, ed in occasione delle traduzioni medesime.

Pei trasporti eseguiti in quest'ultima guisa nessuna indennità sarà dovuta all'impresario.

Art. 15.

Le vetture cellulari e gli altri veicoli dovranno essere mantenuti in istato tale da non lasciare temere per via nessuno inconveniente di rottura o guasto qualunque a danno degli individui trasportati; ed i cavalli dovranno essere di forza adeguata al bisogno, nonchè alla regolarità delle corse.

I carri dovranno essere sempre ben coperti a difesa dalle intemperie e dai calori estivi, ed a scopo di sottrarre i detenuti alla vista del pubblico.

Art. 16.

Le vetture cellulari, ove si crederà stabilirle, saranno fornite dal Governo che ne ritiene la proprietà, accordandone l'uso gratuito all'impresario, il quale dovrà conservarle e restituirle, al termine della impresa, nello stato in cui gli furono consegnate; al quale effetto verranno da lui ricevute a stima mediante apposito verbale di consegna, e parimente a stima verranno riconsegnate al Governo al fine del contratto, pagandosi dal concessionario il deprezzamento, e dal Governo il valore in più che ne risultasse.

Per conseguenza non solo la regolare manutenzione, custodia e pulizia di dette vetture saranno a carico del concessionario, ma eziandio l'eseguimento di quei lavori intorno ad esse, che pel migliore andamento del servizio fossero reputati necessari.

Art. 17.

Le traduzioni di detenuti e di corpi di reato saranno *ordinarie o periodiche*, e *straordinarie*.

Le *ordinarie o periodiche* avranno luogo in giorni ed ore determinati secondo le esigenze del servizio nelle rispettive località, e segnatamente per profittare della coincidenza di trasporti periodici che seguono nelle Province limitrofe, sia per vie ordinarie che per mezzo delle ferrovie.

Le *straordinarie* avranno luogo in giorni da comunicarsi ogni volta con preventivo avviso al concessionario o a chi lo rappresenta.

Art. 18.

L'ordine per la somministrazione dei trasporti sia periodici sia straordinari, sarà sempre dato in iscritto a tenore dell'unito modello A, e sarà esibito al concessionario o a chi per lui nel giorno precedente quello della stabilita partenza, eccettuati i casi di urgenza nei quali basterà che sia dato un tempo bastante per provvedere senza indugio. L'Autorità competente del luogo di destinazione apporrà il *visto arrivare* a piedi dell'ordine stesso come al succitato modello, previa dichiarazione conforme di quel Capo-guardiano.

Art. 19.

Dovrà il concessionario uniformarsi esattamente all'orario prescritto tanto per la partenza che per le fermate, e dovrà tenere sotto la sua responsabilità in ogni Capo-luogo di Mandamento, ed in ogni altro Comune compreso nell'appalto, in cui esista stazione dei R. Carabinieri, un suo incaricato, a cui si possa far capo per la somministrazione dei trasporti e di quanto altro ai medesimi è relativo. Questo incaricato dovrà essere riconosciuto ed accettato dall'Autorità amministrativa del Circondario.

Occorrendo in altro Comune qualche trasporto straordinario vi provvederà il Sindaco, e la relativa spesa sarà rimborsata dall'imprenditore, il quale a sua volta riceverà il compenso indicato all'art. 26.

Art. 20.

In caso di mancanza o di ritardo per parte del concessionario nel servizio dei trasporti o nell'esecuzione dei dovuti risarcimenti ai veicoli od altro, vi sarà provveduto d'ufficio a carico, rischio e pericolo del concessionario stesso senza ulteriore interpellazione.

Art. 21.

La scelta dei conduttori delle vetture cellulari e degli altri veicoli sarà fatta dal concessionario. Tali conduttori debbono essere capaci ed onesti, e come tali previamente riconosciuti ed accettati dall'Autorità locale amministrativa, la quale avrà il diritto, quando lo creda opportuno, di esigerne la espulsione e l'immediato rimpiazzo.

Art. 22.

I conduttori devono obbedienza al Capo ed agli Agenti della scorta, ed è loro vietato qualunque rapporto, che non si riferisca assolutamente al trasporto che devono eseguire, coi detenuti in traduzione. Essi non potranno perciò trattenersi con loro a conversare, accettarne commissioni, e ricevere o fare a qualunque titolo scambio di oggetti.

I conduttori che contravvengano al disposto nel presente articolo, oltre alla espulsione di cui si saranno resi passibili

come all'articolo che precede, potranno giusta la gravità dei casi essere denunciati all'Autorità giudiziaria per quei procedimenti che vi fosse luogo d'instituire a loro riguardo.

Art. 23.

L'appalto dei trasporti lungo le strade, di cui al precedente art. 5, n.° 1, verrà aperto ai prezzi seguenti per ogni chilometro di strada da farsi per l'andata, escluse le frazioni di chilometro eccedenti la totalità dei chilometri intieri, ed escluso pure ogni assegnamento pel ritorno.

Per ogni carro da un cavallo	L. o.	30
Per ogni carro o vettura cellulare {	da due cavalli	» o. 50
	da tre »	» o. 65
	da quattro »	» o. 85
Per ogni cavallo da sella, e mulo o bue da soma, o per rinforzo ai veicoli	» o.	25

Per ogni vettura ed *omnibus* sospesi adoperati per speciale richiesta avranno luogo gli stessi prezzi assegnati per i carri e vetture cellulari con l'aumento del 20 per cento.

Pel trasporto di detenuti e corpi di reato col ritorno dalla corsa saranno pagati $\frac{2}{3}$ del prezzo ordinario in proporzione del numero dei detenuti sulla base delle presenti tariffe.

Se col ritorno dalla corsa avrà luogo, dietro ordine scritto, il trasporto dei Reali Carabinieri che furono di scorta, sarà pagata la metà del prezzo fissato per l'andata.

Le regole suaccennate pei trasporti al ritorno avranno luogo eziandio ove siano eseguiti con vetture ed *omnibus* sospesi, fermo l'aumento del 20 per cento, con la riduzione però sempre di un terzo o di una metà secondo il previsto ai precedenti alinea.

Quando la distanza da percorrersi sarà al dissotto di quindici chilometri, verrà regolato il prezzo di trasporto sulla media invariabile di quindici chilometri qualunque sia il viaggio effettuato.

Art. 24.

L'appalto pei trasporti indicati nell'art. 5 al n.° 2, verrà aperto al prezzo di lire cinque per ogni veicolo coperto o vettura cellulare, senza distinzione di capienza o numero di cavalli adoperati, con avvertenza che il concessionario non possa mai servirsi di due veicoli per trasporti eseguibili con uno solo.

Art. 25.

Le distanze chilometriche lungo le strade da percorrersi nelle diverse Provincie risulteranno da apposita tabella compilata dall'Ufficio del Genio civile di ciascuna Provincia, da unirsi al contratto d'appalto, che servirà di regola al contratto stesso.

Art. 26.

Occorrendo una condotta non prevista in detta tabella, verrà regolata sulle stesse basi di distanza, mezzi di trasporto e prezzi relativi, e l'Ufficio del Genio civile dichiarerà la esattezza delle distanze a piedi della contabilità della condotta somministrata.

Art. 27.

L'appalto che verrà fatto per via degli esperimenti d'asta pubblica verrà deliberato a chi, sottomettendosi alla osservanza del presente capitolato, farà una offerta più vantaggiosa in ragione di un tanto per cento di ribasso sui prezzi sumentovati.

Art. 28.

Il concessionario all'atto della sottomissione presenterà una idonea cauzione mediante deposito nella Cassa del Tesoro di una somma o mediante vincolo di una rendita del Debito pubblico equivalente a un sesto del presumibile importo annuale dei trasporti di cui siasi reso deliberatario.

Art. 29.

Qualunque spesa pei veicoli, cavalli, finimenti, conduttori, transiti sui ponti e barche, ed ogni altra relativa, starà sempre a carico del concessionario.

Ogni spesa per gli esperimenti di asta, pel contratto da stipularsi e sue copie, e qualunque altra per gli stampati, e

per la esecuzione del contratto stesso, starà egualmente a carico suo.

Art. 30.

Il contratto non sarà definitivo che dopo l'approvazione del Ministero dell'Interno.

Art. 31.

Scaduto ogni trimestre, il concessionario presenterà alla Prefettura locale le contabilità relative al trimestre medesimo.

Le contabilità consisteranno in uno stato o tabella (in doppio esemplare), compilato secondo il modello B, accompagnato dalle relative richieste giusta il modello A, e da altri documenti giustificativi quando ne fosse il caso.

Art. 32.

Il Ministero dell'Interno, appena gli pervengano le contabilità di cui all'articolo precedente, provvederà perchè sia pagato al concessionario un abbuonconto pari a cinque sestimi del suo avere esposto nella contabilità medesima sommariamente esaminata.

L'altro sesto rimarrà in sospeso fino a che sarà compiuta la definitiva liquidazione, in seguito della quale verrà pagato nella misura riconosciuta esatta e regolare.

Art. 33.

Qualunque omissione nel riempire le lacune degli stampati di contabilità, qualunque cancellatura, radiazione, modificazione di nomi, di parole o di cifre renderà inammissibile il pagamento all'appoggio di tali documenti, finchè non siano regolarizzati.

Art. 34.

Resterà riservata al Ministero la facoltà di servirsi delle strade ferrate pel trasporto dei detenuti e corpi di delitto lungo le vie già esistenti o da costruirsi in seguito, senza che l'impresario abbia diritto ad indennità di sorta, il quale resterà egualmente obbligato per quei trasporti che gli venissero designati nelle vie ordinarie, e per quelli, che occorreranno dalle carceri alle stazioni e viceversa.

Art. 35.

Nei parziali contratti verranno aggiunte tutte quelle riserve, cautele e quei patti, che saranno riconosciuti necessari all'esatto disimpegno dei singoli servizi da stabilirsi.

Torino addì 25 agosto 1862.

Il Direttore Generale delle Carceri
G. BOSCHI.

V.° Si approva in conformità del voto
del Consiglio di Stato.

Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

PROVINCIA di _____

CIRCONDARIO di _____

COMUNE di _____

addì

186

Da _____ da _____
 a _____ gli appresso descritti individui e corpi di reato, se ne dà avviso
 al signor _____ fornitore governativo affinché provveda i
 necessari mezzi di trasporto in calce designati.

N.º d'ordine	Designazione (Nome e Cognome) dei detenuti o qualità dei corpi di reato	Peso in miriagr. dei corpi di reato	N.º degli individui di sorta nella corrispondenza straordinario e con vetture cellulari	Luogo di		Distanza in chilometri percorsa per servizio				Annotazioni
				part.	arrivo	ordinario		di rinforzo		
						andata	ritorno	andata	ritorno	
	Carri a cavalli	{ uno N.º due " " tre " "	Vetture cellulari a cavalli	{ due N.º tre " " quattro " "			Omnibus o vetture sospese a cavalli	{ uno N.º due " " tre " " quattro " "		Bestie da sella N.º da soma " " di rinforzo " "

Firma e qualifica dell'Autorità richiedente

12

Vist arrivare da a N.° detenuti
N.° corpi di reato con N.° individui di scorta, tradotti con N.°
veicoli retro indicati, e N.° cavalli.

A

li

186

(Firma e qualifica dell'Autorità)

Visto

A

li

186

(Firma e qualifica della competente Autorità)

NOTA

Nella colonna delle annotazioni deve espressamente indicarsi:

- 1.° Il caso di traduzione straordinaria od altro caso eccezionale in cui sia necessario fornire il mezzo di trasporto, anche agli individui di scorta;
 - 2.° Se la traduzione ha luogo col ritorno dei veicoli od altri mezzi di trasporto;
 - 3.° Se occorra un rinforzo di cavalli od altre bestie;
 - 4.° Sarà pure fatta espressa menzione dei detenuti o corpi di reato, che, dopo essere stati già segnalati nella richiesta, più non potessero al momento della partenza essere posti in traduzione.
- Ogni cancellatura, radiazione o modificazione qualsiasi di nomi, di parole, di cifre è assolutamente vietata sotto pena dell'inammissione del documento del trasporto e della spesa relativa.

PROVINCIA di

Conto dei trasporti carcerari somministrati

N.º d'ordine dei documenti	Data della traduzione	Luogo di		Numero degli individui trasportati		Peso in miriag. dei corpi di reato	Qualità del mezzo di trasporto	N.º dei cavalli	Servizio					
		part.	arrivo	detenuti	di scorta per corrispondenza straordinaria o con vetture cellulari				Distanza percorsa in chilometri			Tassa per ogni chilometro di		
									andata	ritorno	totale	andata	ritorno	
		1	2	3	4				5	6	7	8	9	10

Fatto a

li

486

L'Appaltatore

(4) Da quest'Ufficio del Genio Civile
si dichiarano esatte le surriferite distanze
A li 486

L'Ingegnere

(1) Da apporsi solo in caso che occorra una condotta non prevista dalla tabella delle distanze in chilometri compilata dall'Ufficio del Genio Civile.

dall'Appaltatore signor

ordinario			Servizio di rinforzo							Totale generale (colonn. 19 e 23)	Annotazioni	
Importo			Aumento del 20 p. % per le vetture sospese	Totale (colonn. 17 e 18)	Numero delle bestie	Distanza percorsa in chilometri			Tassa per ogni chilom.			Importo
andata	ritorno	totale				andata	ritorno	totale				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Visto e verificato per la somma di Lire

A li 186

(2)

(2) Firma dell'Autorità amministrativa provinciale.

DIREZIONE GENERALE
DELLE
STRADE FERRATE.

Ho l'onore di fornirle i dati ch'ella mi ha richiesti intorno alla quantità ed all'uso delle vetture cellulari.

Esse sono in numero di ventisette e furono costruite nelle Officine delle ferrovie del Governo a spese del Ministero dell'Interno.

Ogni vettura può contenere 16 prigionieri oltre agli uomini componenti la forza di scorta.

Le suddette vetture sono in parte destinate al servizio del trasporto dei detenuti sulle ferrovie Lombarda e Veneta; le altre sono in circolazione sulle ferrovie del Governo.

Vi hanno corsi periodici di dette vetture sulle linee principali, come quelle Torino - Genova, Alessandria - Aosta, Alessandria - Piacenza

Corino, Corino - Cuneo, Corino - Milano,
Piacenza - Bologna. Sulle linee secondarie
le corse delle vetture cellulari sono fatte soltanto
nei casi richiesti dai bisogni del servizio.

Nel 1° semestre 1863 le vetture cellulari fecero
728 corse sulle linee esercitate dal Governo e
loro percorrenza fu di chilometri 33652.

Il numero di vetture si riconosce fin d'ora
insufficiente ai bisogni del servizio e questa insuffi-
cienza riuscirà ancora più sensibile allorché
il trasporto dei detenuti inuffatti speciali sarà
esteso alle ferrovie Meridionali, riunite in unione
alle reti ferroviarie dell'Italia superiore.

Profferandomi pronto a communitare

All'Onore Sig. Federico Bellari

Deputato al Parlamento Regio

Corino

quì maggiori Dati ch' Ella manifestasse
desiderio di avere La prego di avoglierne
le proteste Della Istittuta mia considerazione

Devoto obb' Servo
Callisto Bustina



REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

GABINETTO

3135

alla Commissione
Coxini addi 29. luglio 1863.

Onorevolissimo sig. Presidente

N. 818.

risposta a Nota del M. con.
n. 1146. =

Mi reco a premura di soddisfare alla richiesta che la S. S. dirigetami con la di contro Nota, accompagnandole la perizia per la costruzione di vetture cellulari, corredata dei corrispondenti disegni e di analoghe relazioni del sig. Ingegner capo dell'Ufficio del Genio Civile perche possa comunicarsi alla commissione incaricata dell'esame del re. lato progetto di Legge.

Le vetture non sono state ancora costruite e si dovrebbero a mio parere opportunamente far costruire nelle Officine dello Stato.

Per non frapporre troppo indugio alla richiesta comunicazione di documenti le trasmetto nel loro

Onorevolissimo Sig.
Presidente della Camera
dei Deputati

originale e aggiungo la preghiera
di cortese restituzione. Ammetto pure
un esemplare del Capitolato d'Appalti

Il Ministro,
[Signature]